



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha
 pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa RG Civ. n. 5924/2007

ATTORE: Fa. Danicle (avv. L.Cataliotti)

Conclusioni: Citazione.

CONVENUTO: Nuova A. s.r.l. (avv. Sica)

Conclusioni: Comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO: Peugeot Automobili Italia s.p.a. (avv. Bovi e Canti)

Conclusioni: Foglio allegato a verbale d'udienza del 10/2/2011

Sent. ____/____

Cont. ____/____

Cron. ____

Rep. ____

Sentenza assunta
 ex art. 281 c.p.c.

il ____

Depositata il ____

Il Cancelliere

Oggetto:

FATTO

Promuovendo la presente controversia, Fa. Daniele deduce di avere acquistato un'autovettura usata presso la concessionaria Nuova A. s.r.l. (di seguito, per brevità, A.) e di avere riscontrato e ritualmente denunciato un difetto di conformità del bene, integrato dal cedimento del motore, entro il decorso del biennio dall'acquisto.

Sulla base di tale narrativa e facendo espressamente valere la sola responsabilità del venditore ex D.Lgs. n. 422/2000, domanda la corresponsione della somma necessaria alla riparazione dell'autovettura, nonché al risarcimento del danno subito per il noleggio di un'auto sostitutiva nel tempo necessario alla riparazione, rivolgendo detta domanda di condanna sia ad A., sia a Peugeot Automobili Italia s.p.a. (di seguito, per brevità, Peugeot AI).

Costituendosi in giudizio, resiste A., argomentando che l'autovettura è stata venduta nuova e non usata; e che il cedimento del motore, avvenuto dopo 125 mila chilometri di percorrenza, dev'essere addebitato non già ad un difetto di conformità del bene, ma piuttosto ad un difetto di manutenzione.

Resiste anche Peugeot AI, deducendo in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo né venditore, né produttore dell'auto; in subordine, chiedendo comunque il rigetto nel merito delle domande attoree.

La causa è istruita con una CTU affidata al dottor Rovaechi.

DIRITTO

a) Dall'esame dei documenti agli atti, e come peraltro riconosciuto in corso di causa anche dalla stessa parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., emerge con certezza che l'autovettura per cui è processo è stata venduta

nuova e non usata, alla stregua di quanto correttamente dedotto dalle difese dei convenuti e diversamente da quanto inizialmente affermato nel molto impreciso atto di citazione citazione, che perdi più indica una targa errata (AY495AX in luogo della corretta CV129WY) ed un errato nome del venditore (Nuovafrance in luogo di Nuova A.).

b) Ciò premesso, deve innanzitutto essere dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata nei confronti di Peugeot AI.

Sul punto, basta evidenziare che l'atto di citazione indica inequivocabilmente come

causa petendi la responsabilità del venditore in relazione ai vizi della *res* compravenduta, e che unico venditore è pacificamente la A.

Né può procedersi ad una condanna di Peugeot AI (soggetto giuridico invero mai citato nella narrativa dell'atto introduttivo prima delle conclusioni) quale

produttore, atteso che, per un verso e sotto il profilo giuridico, la responsabilità del produttore non è stata dedotta dalla difesa di parte attrice, che come detto ha invocato la responsabilità del venditore.

Per altro verso, e l'argomento è davvero dirimente, risulta *per tabulas* che produttore è un soggetto giuridico diverso e distinto, e non evocato in causa, *id est* Automobiles Peugeot S.A. (cfr. libretto di garanzia di cui all'allegato 1 fascicolo di parte), atteso che il convenuto Peugeot AI è il mero importatore del prodotto.

c) Venendo alla domanda proposta nei confronti di A. in relazione al difetto di conformità della cosa venduta, deve innanzitutto chiarirsi che è errato il riferimento normativo del D.Lgs. n. 422/2000 utilizzato dalla difesa dell'attore, atteso che, in realtà, il venditore risponde nei confronti del consumatore per il difetto di conformità della cosa venduta, ai sensi degli artt. 128-132 D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo.

Tuttavia, l'errore della difesa nel richiamo della norma posta a fondamento dell'invocata responsabilità, può essere corretto dal Giudice, poiché, per quanto concerne la tematica della corrispondenza tra chiesto e pronunciato *ex art. 112 c.p.c.*, occorre rilevare che si ha modifica della *causa petendi* solo con l'indicazione di una realtà fattuale diversa da quella inizialmente prospettata, tramite l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto (cfr., *ex pluribus*, Cass. n. 15925/2007, Cass. n. 15802/2005). L'individuazione del *nomen iuris* delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione, invece, spetta pacificamente al Giudice come suo potere-dovere in base al principio *iura novit curia*, con la conseguenza che il Giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, ove rimangano inalterati *petitum* e *causa petendi* (cfr., *ex pluribus*, Cass. n. 25140/2010, Cass. Sez. Un. n. 9147/2009, Cass. n. 16809/2008, Cass. n. 19331/2007, Cass. n. 17767/2007, Cass. n. 12402/2007, Cass. n. 2308/2007).

Ciò premesso, la decisione del merito può essere effettuata sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti spiegato il merito che le cause del cedimento della testata del motore “sono da attribuire ad un cedimento della testata stessa”, il quale a sua volta “non è da attribuire al cattivo utilizzo del mezzo da parte del signor Fa.”, ma ad una “incrinatura all'interno della canalizzazione aria aspirata del terzo cilindro della testata, che ha determinato un ingresso di liquido refrigerante nel cilindro” con

“piegatura della biella” (pag. 45 perizia), e quindi inequivocabilmente ad un difetto di conformità del bene venduto.

Diseende, pertanto, la responsabilità risarcitoria del venditore in ordine al sopra evidenziato difetto di conformità.

Quanto all'ammontare del risarcimento, esso può essere conteggiato, sempre come da CTU, nella somma di 3.938,83, IVA compresa, necessaria alla riparazione (cfr. pag. 46 perizia), somma che può essere equitativamente aumentata ad € 4.100 in ragione dei tre giorni necessari per il ripristino e di conseguente indisponibilità

dell'auto (cfr. sempre pag. 46 perizia).

Sulla somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, *id est* la data del guasto il

24/4/2007, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

d) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei due distinti rapporti processuali, e sono quindi poste, nei rapporti tra attore e Peugeot AI, a carico di Fa. ed a favore della convenuta; nei rapporti tra attore e A., a carico di quest'ultima ed a favore dell'attore.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di A..

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara inammissibile la domanda verso Peugeot Automobili Italia s.p.a.;
- condanna Nuova A. s.r.l. a pagare a Fa. Daniele € 4.100, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 24/4/2007 al saldo;
- condanna Fa. Daniele a rifondere a Peugeot Automobili Italia s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- condanna Nuova A. s.r.l. a rifondere a Fa. Daniele le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 90 per rimborsi, € 3.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- pone definitivamente a carico di Nuova A. s.r.l. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 29/12/2008.

Reggio Emilia, 10/5/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI